

REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1990

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, originari della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue

A. PROCEDURA

- (1) Nel giugno 1988, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm (in seguito denominati cuscinetti a sfere) originari della Thailandia ed ha avviato un'inchiesta.
- (2) I prodotti oggetto dell'inchiesta corrispondono al codice NC 8482 10 10.
- (3) La procedura è stata avviata in seguito alla presentazione di una denuncia, nel dicembre 1987, da parte della Federazione delle associazioni dei produttori di cuscinetti a sfere (FEBMA — Federation of European Bearing Manufacturers' Associations) a nome di quasi tutti i produttori comunitari di cuscinetti a sfere. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario della Thailandia e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.
- (4) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

Tutti gli esportatori e importatori noti e la maggior parte dei produttori comunitari, rappresentati dal ricorrente, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni preliminari ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società.

a) *Produttori comunitari:*

- FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA, Schweinfurt, Repubblica federale di Germania,
- Georg Müller Nürnberg AG, Nürnberg, Repubblica federale di Germania,
- Gebrüder Reinfurt GmbH & Co., KG, Würzburg, Repubblica federale di Germania,
- SKF Industrie SpA, Torino, Italia,
- SKF Roulements Spécialisés (ADR), Thomery, Francia,
- SKF France, Clamart, Francia,
- ROL Rolamentos Portugueses SARL, Caldas da Rainha, Portogallo.

b) *Produttori esportatori thailandesi:*

- NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thailandia.
- Pelmec Thai Ltd Bang Pa-in, Ayutthaya, Thailandia.

Le due società sono controllate interamente dalla Minebea Co Ltd, Tokyo, Giappone, presso la quale la Commissione ha svolto un'inchiesta.

c) *Importatori:*

- NMB GmbH, Neu Isenburg, Repubblica federale di Germania,
- NMB Italia, Mazzo di Rho, Milano, Italia,
- NMB (UK) Ltd, Bracknell, Regno Unito,

- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 (periodo dell'inchiesta).

- (7) Il periodo dell'inchiesta ha superato i termini normali a causa del volume e della complessità dei dati raccolti inizialmente ed esaminati e per il fatto che per portare a termine l'inchiesta è stato necessario esaminare questioni collegate sorte nel corso della procedura, che non potevano essere previste inizialmente.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1

(2) GU n. C 147 del 4. 6. 1988, pag. 6.